

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO (Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.Pe.F.

Approvato con deliberazione Consiliare nr.39 del 27.11.2007

Modificato con deliberazione Consiliare nr.27 del 9.09.2014

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, nr.446.
- 2. Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche I.R.Pe.F. istituita con D.Lgs. 28 settembre 1998, nr.360.
- 3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 - Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Cividate Camuno, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 3 - Deliberazione dell'aliquota

- 1. Con l'adozione del Regolamento, il Consiglio Comunale conferma l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F¹.
- 2. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali;
- 3. L'aliquota è determinata annualmente dalla Giunta Comunale. In assenza di nuova deliberazione l'aliquota s'intende prorogata di anno in anno.
- 4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr.130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Art. 4 - Esenzioni

1. Non si fa luogo all'applicazione dell'addizionale quando il reddito imponibile è inferiore a quanto previsto dalla legge nazionale.

2

1. Non si fa luogo all'applicazione dell'addizionale comunale quando il reddito annuo imponibile non è superiore ad €uro 12.000,00.

GESTIONE DELL' ENTRATA

Art. 5 - Responsabile dell'entrata

- 1. Per la gestione dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F., la Giunta Comunale designa un Funzionario Responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
- 2. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.

Art. 6 - Attività di controllo e accertamento²

- 1. Il Responsabile dell'entrata relativa all'applicazione dell'addizionale all'I.R.Pe.F., deve provvedere all'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale in base alle comunicazioni del Ministero dell'Interno, come disposto dall'art.1, comma 7 del D.Lgs. 28 settembre 1998, nr.360.
- 2. Ai fini dell'accertamento dell'addizionale sono adottate le disposizioni dettate dall'art.44 del D.P.R. 29 settembre 1973, nr.600.
- 3. Il Comune può partecipare all'accertamento dei redditi delle persone fisiche ai sensi del predetto art.44 del D.P.R. nr.600/73 e sulla base della previsione dell'art.1 del D.L. 30 settembre 2005, nr.203, convertito con Legge 2 dicembre 2005, nr.248 che disciplina la partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale.
- 4. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'Ufficio preposto può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, a produrre documenti e fornire risposte a questionari.

Art. 7 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, l'organo liquidatore provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471 - 472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

² L'attività di controllo dovrà essere concordata con l'Agenzia delle Entrate.

Art. 8 - Poteri ispettivi

- 1. Per lo svolgimento dell'attività illustrata all'articolo precedente, gli Uffici si avvalgono di tutti i poteri fissati dalla normativa vigente.
- 2. Il Responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione, anche fiscale, anche nell'ipotesi in cui sia impiegato personale dipendente da Uffici o Servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Art. 9 - Rapporti con i cittadini

- 1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
- 2. Gli Uffici Comunali competenti e l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 10 - Modalità di versamento

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 11 - Arrotondamenti

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 12 - Dilazioni di pagamento

1. Per debiti relativi all'addizionale comunale all'I.R.Pe.F., possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, concordate con l'Agenzia delle Entrate.

- 2. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito, prevista dal precedente comma, è sottoposto alle condizioni e limiti previsti dal vigente regolamento in materia di entrate comunali cui si rinvia.
- 3. Per la rateazione devono essere applicati gli interessi di dilazione nella misura legale o, se più favorevole al debitore, nella misura prevista dalle leggi in materia.

Art. 13 - Rimborsi

- 1. Il rimborso di entrate versate e non dovute è disposto dal Responsabile designato per la gestione dell'entrata, su istanza del contribuente.
- 2. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge che disciplina i rimborsi relativi all'I.R.Pe.F..
- 3. L'istanza, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla copia delle ricevute di versamento e della necessaria documentazione che consente all'Ufficio di pervenire all'attivazione del provvedimento.
- 4. Il Funzionario Responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, provvede ad effettuare il rimborso; entro lo stesso termine notifica, al contribuente, l'eventuale provvedimento di diniego.

Art. 14 - Limiti minimi di riscossione e rimborso

- 1. Gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi, sono stabiliti dal regolamento generale delle entrate.
- 2. Il limite di esenzione si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
- 3. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro così come previsto dall'articolo 11.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della

dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

Art. 16 - Norme finali

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.
- 2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 17 - Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2008.
- 2. Il presente Regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Legenda:

evidenziato giallo: da togliere

evidenziato verde: da inserire

 $\Lambda_{\Lambda}^{\Lambda}_{\Lambda}^{\Lambda}_{\Lambda}^{\Lambda}_{\Lambda}^{\Lambda}_{\Lambda}^{\Lambda}_{\Lambda}^{\Lambda}_{\Lambda}^{\Lambda}$